



COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087

Web abruzzo.lnd.it - Email crlnd.abruzzo01@figc.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2021-2022

Comunicato Ufficiale N.30

del 22 Novembre 2021

Corte d'Appello Territoriale

LA CORTE D'APPELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); MASSIMILIANO DI SCIPIO E PIERLUIGI MARIANELLA; (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 22.11.2021 LA DECISIONE CHE DI SEGUITO SI RIPORTA.

APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. ACADEMY L'AQUILA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO TURNI INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE MICONI GIACOMO IN RELAZIONE ALLA GARA AVEZZANO CALCIO / ACADEMY L'AQUILA CALCIO, DISPUTATA IL 7.11.2021 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI, GIRONE "A" (C.U. n° 27 dell'11.11.2021 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Academy L'Aquila Calcio ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione sopra specificata, adottata dal G.S. nei confronti del calciatore Miconi Giacomo perché, nel corso dell'intervallo, protestava nei confronti dell'arbitro e lo colpiva con dell'acqua contenuta in una bottiglietta.

La società appellante ha contestato gli addebiti e, in ogni caso, l'entità della sanzione, per essere la dinamica dell'accaduto diversa da quella portata sul C.U., stante l'involontarietà del gesto, come da dichiarazione del calciatore acclusa all'atto di impugnazione.

Osserva la Corte che l'appello è infondato e non merita accoglimento. La tesi dell'involontarietà del gesto che ha causato la sanzione è smentita dal referto arbitrale, laddove chiaramente si riferisce che, mentre il calciatore protestava nei confronti dell'arbitro, gli gettava addosso l'acqua dalla sua bottiglietta "con cattiveria e sguardo minaccioso", segno evidente della volontarietà del gesto.



C.U. N.30 del 22.11.2021

La sanzione inflitta dal G.S. appare poi congrua in considerazione del fatto che la stessa riguarda anche l'espulsione del calciatore per il gesto volontario compiuto, da ritenersi di sicura gravità.

Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale d'Appello,

DELIBERA

di respingere l'appello addebitando la relativa tassa.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 6/12/2021.

I provvedimenti disciplinari comminati dagli Organi della Giustizia Sportiva del C.R. Abruzzo L.N.D. appariranno, sul sito internet abruzzo.lnd.it dal giovedì fino al mercoledì sera. Si precisa, che per disposizioni federali, (Vedi Art. 13 delle N.O.I.F.) tale informazione non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all'Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini.

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 22/11/2021.

**Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente
(Concezio Memmo)**

